

Verona, 13/03/2020

CORONAVIRUS

AFFRONTIAMOLO INSIEME

“FAQ – bilancio d’esercizio 2019”

DISCLAIMER: Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

Considerato che, in condizioni normali, nei mesi di marzo-aprile (i) gli uffici amministrativi delle società redigono un “primo broglio informale del progetto di bilancio”, mentre (ii) i professionisti incaricati, in base alla documentazione ricevuta dai propri clienti, redigono una bozza formale del bilancio che sarà oggetto di discussione nel Cda, di seguito si esamineranno gli effetti del Coronavirus sul bilancio d’esercizio 2019 e sull’iter di predisposizione ed approvazione dello stesso.

Che effetti ha il Coronavirus sul bilancio d’esercizio 2019?

L’epidemia del Coronavirus è un evento successivo alla data di chiusura del bilancio d’esercizio 2019. In questo caso è necessario fare riferimento al principio contabile OIC 29, paragrafo 59:

“...b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, bensì indicazione in nota integrativa;

c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale”, e conseguentemente:

- a) In nota integrativa e nella relazione sulla gestione: nella maggior parte dei casi, gli effetti del Coronavirus sono la riduzione dei ricavi, la contrazione degli incassi, non compensati da una riduzione delle spese e dei costi fissi. Ciò comporta quindi una riduzione degli utili. Di tali aspetti, anche se di competenza dell’esercizio 2020, deve essere data evidenza nella nota integrativa 2019, poiché, almeno per quanto è possibile capire entro il termine di redazione della bozza di bilancio, la stessa deve dare conto della situazione economica e finanziaria della società. *Ex art. 2428 c.c.*, la relazione sulla gestione, inoltre, deve illustrare i rischi aziendali e l’evoluzione prevedibile della gestione.
- b) Effetti sulla continuità aziendale: non è da escludere che, in casi estremi, ciò che sta accadendo arrivi a mettere in crisi il presupposto della continuità aziendale. In tali fattispecie – che, ci teniamo a sottolineare, riguarderebbero verosimilmente realtà contraddistinte già da preesistenti e rilevanti disequilibri economico-finanziari, congiuntamente al protrarsi della situazione di incertezza causata dal Coronavirus nel medio-lungo termine – è necessario fare riferimento, oltre che ai criteri indicati all’OIC 29, anche ai criteri definiti dall’OIC 5, relativo ai bilanci di liquidazione. È bene precisare tuttavia che l’immediata conseguenza non è l’obbligo di redigere, già nel 2019 un bilancio d’esercizio secondo i criteri liquidatori. Difatti, non essendosi verificata dalla data di chiusura dell’esercizio alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell’attività produttiva, il bilancio d’esercizio al 31.12.2019 va redatto secondo i criteri di normale funzionamento. Eventuali considerazioni future dovranno essere valutate dagli amministratori a seconda dell’evoluzione economica/finanziaria della società e a seconda del susseguirsi degli eventi, non legati direttamente e/o necessariamente agli effetti del Coronavirus.
- c) Impairment test per la valutazione delle immobilizzazioni iscritte a bilancio: condizione per la corretta applicazione dell’*impairment test*, è l’utilizzo dei flussi di cassa attesi, basando la valutazione

degli stessi sul più recente *budget*/previsione approvato dalla direzione aziendale. Nell'attuale contesto di incertezza, è ipotizzabile che le imprese non abbiano ancora potuto determinare con precisione gli effetti negativi per il 2020 causati dal Coronavirus, né approvare nuove previsioni accurate per il futuro. Gli amministratori dovranno comunque procedere al più presto ad un aggiornamento dei piani economico-finanziari.

- d) **Finanza aziendale:** verosimilmente, la contrazione dell'attività di questi mesi (prevedibile almeno per marzo-aprile) comporterà un'enorme tensione dal punto di vista finanziario e di liquidità, stravolgendo qualsiasi previsione originaria di *cash flow*. È prevedibile quindi una gestione in maniera oculata degli utili del 2019, contraendone la distribuzione al fine di patrimonializzare le società in difficoltà.

Essendoci i requisiti della “Microimpresa”, la mia società redige il bilancio d’esercizio in forma semplificata. Non essendoci la nota integrativa, come faccio ad esporre i possibili effetti del Coronavirus sulla mia azienda?

Premesso che il Coronavirus è un evento successivo alla data di chiusura del bilancio d’esercizio 2019 i cui effetti non devono essere recepiti nei valori di bilancio bensì in nota integrativa, le imprese che redigono il bilancio d’esercizio in forma semplificata hanno la possibilità di esporre in calce allo stato patrimoniale ed al conto economico dei commenti; pertanto, in tali sezioni, dovranno essere indicati i possibili effetti/riflessi del Coronavirus sulla situazione economico e finanziaria della società.

Quali sono le conseguenze del Coronavirus sul procedimento di predisposizione ed approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019?

IL DPCM del 9 marzo 2020, come combinato dal precedente DPCM dell’8 marzo 2020, all’art. 1, lett. e), raccomanda i datori di lavoro privati di promuovere – durante il periodo di emergenza sanitaria – l’utilizzo dello *smart working* e, per i propri dipendenti, anche l’utilizzo dei periodi di congedo ordinari e di ferie. Alla lett. h) dell’art. 1, il legislatore prevede inoltre la sospensione degli organi collegiali in “presenza”. La disposizione riguarderebbe solo gli organi collegiali scolastici, ma, un’interpretazione più ampia (che non è esclusa per il prossimo futuro con un ulteriore DPCM), potrebbe riguardare anche le riunioni del Cda e dei soci.

Indubbiamente, quindi, l’attività richiesta agli uffici amministrativi per la predisposizione del bilancio d’esercizio 2019 si rende particolarmente e concretamente difficoltosa e soggetta a possibili ritardi.

Se l’ufficio amministrativo della società ha già predisposto/riuscisse lo stesso a predisporre la documentazione necessaria, come è necessario comportarsi?

La documentazione predisposta dall’ufficio amministrativo è sottoposta a discussione da parte dei professionisti e, successivamente, da parte degli amministratori.

Le riunioni – eventualmente con la presenza dell’organo di controllo, se previsto – potrebbero avvenire

anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio e video.

Tutte le società possono procedere ad effettuare riunioni del Cda tramite mezzi di telecomunicazione audio e video?

Sì, non è necessario che lo statuto sociale preveda la possibilità che le riunioni del Cda possano avvenire anche mediante l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione.

Con la massima "emergenziale" n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – ad interpretazione del DPCM dell'8 marzo 2020 che dispone che siano «*adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto*» – viene stabilito che i Cda si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati con mezzi di telecomunicazione, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovano nello stesso luogo.

In questo caso, la società si deve attrezzare al fine di attuare tutti quegli accorgimenti che consentano (i) l'accertamento delle identità dei partecipanti, (ii) l'accertamento dei risultati delle votazioni con indicazione dei singoli soggetti a cui si riferisce la scelta/voto, (iii) la possibilità di partecipare attivamente alla discussione. Di ciò deve essere data evidenza nel verbale.

Non è quindi un problema se lo statuto della società non contempla l'ipotesi dello svolgimento delle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione.

Tuttavia, consigliamo di modificare lo statuto quanto prima per introdurre tali clausole.

Inoltre, per le Srl con Cda è prevista la possibilità, *ex art.* 2475 comma 4, di adottare modalità di consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto.

Si segnala, infine, come, ad oggi, sia comunque possibile praticare riunioni del Cda "in presenza", purché il presidente sia in grado di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra i partecipanti di almeno 1 metro.

Se il Cda approva il progetto di bilancio, l'assemblea dei soci può riunirsi per l'approvazione dello stesso?

Vale quanto definito sopra per il Cda.

A seguito della nuova massima "emergenziale" n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, non è necessario che lo statuto sociale preveda la possibilità di porre in essere le riunioni dei soci anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. Quindi, l'assemblea potrà regolarmente svolgersi anche se tutti i partecipanti sono collegati con mezzi di telecomunicazione a prescindere dalla previsione statutaria, anche se il presidente ed segretario non si trovano nello stesso luogo (non è necessario che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio); inoltre, la stessa, potrà regolarmente svolgersi "in presenza", purché il presidente sia in grado di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra i partecipanti di almeno 1 metro. In quest'ultimo caso si fa presente tuttavia che, se la società ha una compagine societaria molto ampia, l'incremento dei partecipanti all'assemblea rischia di rendere impossibile lo svolgimento assembleare assicurando le necessarie procedure di sicurezza.

Ci sono delle clausole normative e statutarie che permettono il rinvio dei termini di approvazione del bilancio a 180 giorni?

Sì. Se lo Statuto lo prevede, a norma dell'art. 2364 comma 2, c.c. è possibile far rientrare la situazione contingente/attuale fra le "particolari esigenze" /straordinarietà degli eventi, segnalando nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. Tale previsione statutaria, ove prevista, è consentita sia per Spa che Srl.

È auspicabile/ipotizzabile un rinvio dei termini per l'approvazione dei bilanci al 31.12.2019?

Le categorie professionali interessate si stanno già muovendo in tal senso, sollecitando il legislatore ad intervenire, al fine di riconoscere normativamente uno slittamento dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio 2019 per tutte le società, a prescindere dalle indicazioni contenute in statuto.

I Professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento.